

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2926

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **CARDINALE**

Disposizioni per assicurare la prestazione di interventi di primo soccorso in mare e di salvaguardia dell’ambiente marino

*Presentata il 3 marzo 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende fornire una soluzione alla problematica connessa alle emergenze sanitarie in mare, offrendo una risposta concreta alle forti esigenze manifestate da diversi settori dell’utenza nautica, compresa la nautica da diporto, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in occasione di emergenze sanitarie in mare.

Tale problematica è stata affrontata anche in sede internazionale, tanto che in alcuni Paesi sono state emanate disposizioni legislative che prescrivono l’obbligo per i lavoratori del mare di un addestramento e di una formazione di base finalizzati ad affrontare situazioni di emergenza sanitaria in mare.

Dai dati diffusi dalle autorità portuali emerge che il tributo pagato in termini di

vite umane per mancanza di soccorsi adeguati e tempestivi a seguito di incidenti in mare risulta elevato. Ciò rende improcrastinabile un intervento legislativo finalizzato al miglioramento e all’adeguamento degli *standard* di formazione e di aggiornamento per tutti i soggetti che a vario titolo praticano attività marinare e di pesca.

Allo stesso tempo, si intende promuovere una nuova sensibilità sui temi della salvaguardia dell’ambiente marino e delle coste tra tutti i lavoratori e gli utenti del mare, volta a creare una rete diffusa e partecipativa che cooperi nel primario obiettivo della tutela dell’ambiente marino, attraverso il coinvolgimento delle università e delle associazioni di protezione ambientale per la diffusione di servizi di utilità pubblica in mare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Convenzioni).*

1. Le aziende sanitarie locali sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con il Ministero della salute per la prestazione e per la gestione dei servizi sanitari in mare, nonché per la formazione e l'addestramento sanitario teorico-pratico dei diportisti, del personale degli enti di vigilanza e di soccorso nonché di tutti i soggetti che a qualunque titolo praticano attività marinare e di pesca.

2. Le università e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'espletamento dei servizi di utilità pubblica in mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

## ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini di cui alla presente legge:

*a*) per « formazione e addestramento sanitario » si intende l'attività finalizzata a fornire competenze e adeguata preparazione ai soggetti che a qualunque titolo praticano attività marinare e di pesca allo scopo di affrontare emergenze sanitarie in mare attraverso tecniche di pronto soccorso volte alla salvaguardia della vita umana in mare;

*b*) per « servizi di utilità pubblica in mare » si intende:

1) il monitoraggio delle acque marine effettuato attraverso operazioni di prelievo e di esecuzione di analisi biologiche;

2) l'attività di ricerca e di controllo a carattere scientifico sugli organismi marini;

3) l'attività di monitoraggio e di segnalazione alle autorità competenti della condizione dell'ambiente marino e delle coste.

ART. 3.

*(Interventi finanziari).*

1. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prevedono la concessione, rispettivamente, alle aziende sanitarie locali, alle università e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di un contributo in conto capitale non superiore al 30 per cento del totale delle spese relative alla formazione e addestramento sanitario nonché a servizi di utilità pubblica in mare.

ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della salute e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



\*17PDL0030130\*